

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO STUDIO, LA DESCRIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE SERIE ARCHIVISTICHE RELATIVE AI LUNGOMETRAGGI (CF, CO) DEL FONDO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO CONSERVATO PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

TRA

l'Archivio centrale dello Stato (nel seguito denominato ACS), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale degli Archivi, 27 C.F. 80215390586, rappresentato dal Sovrintendente dott. Stefano Vitali, in qualità di rappresentante legale;

E

l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (di seguito denominato DIUM), con sede legale in Udine, via Palladio, 8 e sede operativa in Udine, vicolo Florio, 2B; Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, rappresentato dal Direttore prof. Andrea Zannini, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa;

di seguito denominati anche le "Parti";

PREMESSO CHE

-l'ACS, Istituto del Ministero per i beni e le attività e culturali e per il turismo (di seguito denominato MiBACT) dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, ha il compito di conservare, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall'art. 34 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, archivi e documenti, su qualunque

supporto, degli organi centrali dello Stato italiano; di conservare inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di soggetti privati che lo Stato abbia in proprietà, deposito o a qualunque altro titolo;

-l'ACS in particolare conserva l'archivio della Direzione generale spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, nel quale si annoverano serie archivistiche di primaria importanza per la storia della produzione cinematografica italiana, come la serie dei fascicoli CF e CO relativi alle pratiche amministrative di concessione del certificato di nazionalità italiana per i lungometraggi;

-l'ACS, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove forme di collaborazione con enti pubblici e privati al fine di avvalersi dell'apporto di studi ed esperienze che consentano di approfondire la conoscenza dei documenti storici conservati presso l'istituto;

-l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha come fine la promozione dello sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni;

-per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;

-Il DIUM opera nella ricerca scientifica nel campo della storia del cinema, della fotografia, della televisione e dei nuovi media per tramite della sezione

di Cinema, Musica e Culture mediali e più nello specifico del gruppo di docenti e ricercatori afferenti al scientifico-disciplinare L-ART/06 afferente al DIUM;

-presso il DIUM è in svolgimento il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo “Modi, culture e memorie dell’industria cinematografica italiana (1949-1976)”, (prot. n. 2017ZEX3ZL) che ha come altre unità locali le Università IULM, Parma e Roma Tre, ed è coordinato dalla prof.ssa Mariapia Comand, docente ordinario coordinatore della Sezione Cinema, Musica e Culture mediali presso il DIUM;

-l'ACS ha riconosciuto il comune interesse del DIUM a partecipare allo studio e al completamento della descrizione delle serie archivistiche del Ministero del turismo e dello spettacolo relative ai lungometraggi (CF e CO) nell'ambito del progetto sopra citato;

-il DIUM, per tramite dei docenti responsabili e membri delle unità coinvolte nel progetto PRIN più sopra menzionato, e per tramite dei docenti e ricercatori afferenti alla Sezione Cinema, Musica e Culture mediali, è in grado di offrire competenze specialistiche riguardanti la cura scientifica dell’inventariazione dei fondi e la cura scientifico-culturale di mostre e pubblicazioni dedicate;

-ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-tale collaborazione è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento del DIUM in data 3 febbraio 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE

Articolo 1- Oggetto dell'accordo

L'ACS e il DIUM collaborano per l'esecuzione di un programma di ricerca riguardante lo studio, la descrizione e la valorizzazione delle serie archivistiche del Ministero del turismo e dello spettacolo relative ai lungometraggi (CF e CO) conservate presso l'ACS.

Articolo 2- Programma e modalità della ricerca e studio

Il programma oggetto di ricerca riguarda la collaborazione tra le Parti per lo studio di cui al precedente art. 1. Ognuna delle Parti sostiene i propri costi derivanti dall'esecuzione del presente accordo fermo restando quanto previsto all'articolo 11 in tema di registrazione e spese in caso di uso di questo accordo. Il DIUM, compatibilmente con la disponibilità della propria struttura e delle proprie risorse, si impegna a promuovere i temi di ricerca e gli obiettivi di cui all'art. 1 per l'intera durata della collaborazione.

Le azioni oggetto del Programma prevedono:

- la progettazione di un database funzionale alla descrizione dei fascicoli delle serie CF e CO e alla rilevazione di dati riguardanti le produzioni cinematografiche che possono favorire lo sviluppo della ricerca nell'ambito della storia del cinema nel nostro Paese;
- il completamento della descrizione archivistica dei fascicoli appartenenti alle serie di cui all'art. 1 anche grazie alla collaborazione di studenti, tirocinanti, ricercatori e collaboratori individuati dall'Università di Udine o comunque dalle università coinvolte nel progetto PRIN citato in premessa in accordo con l'ACS, sotto il coordinamento scientifico dei funzionari archivisti dell'ACS e tramite eventuali successivi accordi

specifici;

- la collaborazione allo svolgimento di ricerche, laboratori e *workshop* anche ai fini della promozione e diffusione della conoscenza delle serie suddette come fonti di rilevante interesse per storia del cinema;

Le attività si svolgeranno in stretta collaborazione tra le Parti, con momenti di confronto tecnico-scientifico, al fine di garantire un percorso di ricerca condiviso e la complementarità dei risultati.

La banca dati sarà progettata congiuntamente dalle Parti per rispondere sia alle esigenze di descrizione archivistica sia agli obiettivi specifici di ricerca del PRIN.

La banca dati sarà interamente realizzata a spese del DIUM da una ditta, concordemente individuata dalle Parti e nel rispetto della normativa vigente, specializzata nello sviluppo di applicazioni informatiche nell'ambito dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli archivistici.

L'ACS si impegna a coordinare, indirizzare e seguire l'attività di realizzazione e implementazione della banca dati anche al fine di rendere disponibile al pubblico nell'ambito del proprio sito web, gli strumenti di ricerca archivistici risultanti dalle attività oggetto del presente accordo, riconducendone esplicitamente l'origine al programma di ricerca concordato fra le Parti.

Il DIUM, al momento della pubblicazione, a proprie spese, della banca dati nella piattaforma web del progetto PRIN, si impegna a citare esplicitamente la banca dati oggetto di pubblicazione come esito del programma di ricerca concordato con ACS ai sensi del presente accordo.

Le Parti, entrambe proprietarie dei risultati del presente progetto, si

impegnano, nel caso di diffusione al pubblico, anche parziale, dei dati acquisiti nel corso del presente programma di ricerca, a citarne sempre l'origine.

La dettagliata pianificazione delle attività sarà concordata fra le Parti al momento dell'avvio del progetto.

Nel corso dello svolgimento dei lavori e in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti sulla pianificazione condivisa di dettaglio delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

Articolo 3 - Responsabili scientifici

Il DIUM designa quali Responsabili scientifici dell'esecuzione della ricerca i proff.ri Mariapia Comand, Simone Venturini e il dott. Andrea Mariani.

L'ACS designa il dott. Mirco Modolo, funzionario archivistico presso l'Archivio centrale dello Stato, quale Responsabile scientifico dell'esecuzione della ricerca e Coordinatore scientifico del progetto.

Articolo 4 - Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte dell'ACS e del DIUM e avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno un mese rispetto alla data di scadenza dell'accordo.

Articolo 5 - Condizioni Generali

La collaborazione è svolta a titolo gratuito tra le Parti, fatti salvi gli oneri di spesa espressamente previsti dall'art. 2, e comporterà l'accesso in ACS del personale del DIUM debitamente autorizzato previa definizione delle

modalità di accreditamento del regolamento della sala di studio dell'ACS e delle principali norme in materia di sicurezza.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati e formalizzati alla controparte, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento alle misure e ai dispositivi approntati per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è in particolare tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione competente.

Il DIUM provvederà alle coperture assicurative di legge contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi, del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare l'ACS per l'esecuzione delle attività di cui trattasi.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale della banca dati

La banca dati di cui all'art. 2 è protetta ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore. Le Parti conservano la titolarità dei relativi diritti sulla banca dati che, una volta pubblicata in rete nei termini espressi dall'art. 2, sarà resa liberamente accessibile al pubblico. Rimarranno in ogni caso

vietate le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa banca dati, nonché l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del suo contenuto qualora tali attività siano ripetute e sistematiche.

Nel corso delle attività di implementazione del database il DIUM, nelle persone dei Responsabili scientifici e del gruppo di ricerca, nonché il personale delle altre unità coinvolte nel PRIN, potranno liberamente e gratuitamente estrarre i dati dal database in costruzione per usi interni, per scopi di pubblicazione scientifica e/o per esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ACS.

Ogni altra applicazione è considerata esclusa dal presente accordo.

Articolo 7 - Utilizzo del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, del DIUM, del MiBACT e dell'ACS per fini commerciali, e/o pubblicitari.

In tutti i casi studio in cui l'ACS riterrà di fare ricorso alla ricerca, il logo di Università e dei differenti partner sarà inserito come ente sviluppatore.

L'Università per tramite del DIUM si impegna altresì ad utilizzare il logo dell'ACS quando necessario ad individuare la fonte dei dati oggetto della ricerca e a tutela dell'immagine del MiBACT e dell'ACS.

Articolo 8 - Recesso unilaterale dall'accordo

Le Parti possono recedere dal presente accordo, per giustificati motivi, mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente convenzione in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.

Articolo 10 - Disciplina applicabile e Controversie

Per quanto ivi non espressamente richiamato il riferimento è alla disciplina normativa e codicistica applicabile. Il presente accordo è retto dalla legge italiana.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 11 - Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n. 241/1990.

Roma, (vedi data firma digitale)

Per ACS

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Vitali

Udine, (vedi data firma digitale)

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale

dell'Università di Udine

Il Direttore

Prof. Andrea Zannini
